



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 143

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2025/2026

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 07 (sette) del mese di agosto, alle ore 14:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successiva modifica "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli articoli 21, comma 9, 26, comma 3, 39, comma 1, e 43, comma 2, della l.r. 26/1993";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- il decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n° 6601 del 29 aprile 2024 avente per oggetto "Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2024/2025 - Art. 28 l.r. 16 agosto 1993 n. 26" che, per il territorio compreso in zona Alpi, fissa l'indice di densità venatoria in 0,0213 cacciatori/ettaro, ovvero 47,06 ettari/cacciatore;

ATTESO che:

- in applicazione della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 sono recepite le disposizioni del decreto del ministro "Dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete natura 2000 e, in particolare, i divieti e gli obblighi";
- con deliberazione del consiglio n. 44 del 3 ottobre 2011 e successive modifiche la Provincia di Sondrio ha approvato il piano faunistico-venatorio e il piano di miglioramento ambientale;
- con decreto n. 8089 del 9 settembre 2011 della direzione generale "Sistemi verdi e paesaggio" della Regione Lombardia, avente per oggetto "Valutazione di incidenza del piano faunistico-venatorio della provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 35/97 e successive modificazioni, sui siti di natura 2000", sono state prescritte una serie di misure cautelative;
- con nota prot. n. 21647 del 27/06/2025 è stata chiesta alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia l'attivazione della procedura di Screening di incidenza ambientale ai sensi della d.g.r. 4488/2021 del Calendario Venatorio provinciale relativo alla stagione venatoria 2025/2026;
- con nota n. 25768 del 30/07/2025 è stato chiesto il parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativamente alla possibilità di integrare l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria con due giornate settimanali di caccia, nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre, ai sensi dell'art.40 comma 8 della legge regionale 26/1993 e s.m.i.;

VISTI:

- il calendario venatorio provinciale per la stagione 2025/2026 predisposto dagli uffici di questa amministrazione;

- il decreto 11252 del 06/08/2025 della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia che stabilisce che il Calendario venatorio 2025/2026 della Provincia di Sondrio non determina incidenze significative sugli obiettivi di conservazione (habitat e specie) dei siti e che quindi il Calendario venatorio non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza appropriata;
- la nota n° 46108 del 06/08/2025 di ISPRA (nostro protocollo 26723 del 06/08/2025) con la quale il medesimo Istituto ha comunicato che sussistono i presupposti per la previsione, nella stagione 2025/2026, delle due giornate di caccia integrative nei mesi di ottobre e novembre per le specie tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo nel territorio provinciale;

PRESO ATTO del decreto di Regione Lombardia n° 7644 del 29/05/2025 "Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2025-2026, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.";

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

di approvare il calendario venatorio provinciale 2025/2026, nel testo allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'imminente apertura della stagione venatoria.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2025/2026

Articolo 1 – AMMISSIONI

La Regione Lombardia con decreto n°6601 del 29 aprile 2024 ha stabilito l'indice massimo della densità venatoria regionale in Zona Alpi che è pari ad un cacciatore ogni 47,06 ettari. In provincia di Sondrio il territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia, defalcata gli ettari del Parco Nazionale dello Stelvio, delle aziende faunistico-venatorie, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, degli ambiti protetti individuati dal Consorzio Parco Orobie Valtellinesi, e dei valichi montani risulta essere di ettari 179.058. Pertanto il numero massimo di cacciatori ammissibili è di 3.805, così ripartiti:

Comprensori Alpini di Caccia della provincia di Sondrio	T.A.S.P. (territorio agro-silvo-pastorale per la caccia)	Numero massimo di cacciatori ammissibili sul territorio utile alla caccia
Alta Valtellina	27584	586
Tirano	26200	557
Sondrio	49362	1049
Morbegno	36217	770
Chiavenna	39695	843
TOTALE	179.058	3.805

Articolo 2 - CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

Specie cacciate	Comparto	Periodo di caccia	Giorni settimanali	Cani consentiti per la caccia
MIGRATORIA da appostamento fisso	Minor tutela (B)	21/9/2025-31/01/2026	21/9-29/9: 3 gg 01/10-30/11: 5 gg ^o 01/12-31/01/26: 3 gg	da riporto fino al 31/12
MIGRATORIA in forma vagante specie quaglia ***	Maggior tutela (A)*	1/10-19/11	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto [^]
	Minor tutela (B)	21/9-31/12	3 gg a scelta	
AVIFAUNA RIPOPOLABILE (fagiano, starna, pernice rossa) ****	Maggior tutela (A)*	1/10-19/11	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto [^]
	Minor tutela (B)	Fagiano: 21/9-31/12 Starna e pernice rossa: 21/9-7/12		
LEPRE (lepre comune e lepre bianca)	Maggiore e minor tutela (A e B)	1/10-19/11**	2 gg, mercoledì e domenica	da seguita
TIPICA ALPINA (gallo forcello, pernice bianca, coturnice e lepre bianca se autorizzata dal C.A.)	Maggiore e minor tutela (A e B)	1/10-19/11**	2 gg, mercoledì e domenica	da ferma e/o riporto

Specie cacciate	Comparto	Periodo di caccia	Giorni settimanali	Cani consentiti per la caccia
UNGULATI	Maggiore e minor tutela (A e B)	1/9-29/12**	2 gg, tra lunedì, giovedì e sabato**	nessun cane, salvo quanto previsto dal regolamento per il recupero degli ungulati feriti
VOLPE	Maggior tutela (A) *	1/10-19/11	2 gg, mercoledì e domenica	da seguita fino 12/11; da ferma e/o riporto fino al 26/11; da tana, solo sul fondovalle fino al 31/12
	Minor tutela (B)	21/9-31/12		
BECCACCIA	Minor tutela (B)	21/9-31/12	3 gg settimanali a scelta	da ferma e/o riporto
	Maggior tutela (A) in zona beccaccia	fino all'8/12 *****		

NOTE:

° nelle due giornate integrative dall'1/10 al 30/11 (LR 26/93, comma 8) è possibile abbattere solo le specie Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena;

* la caccia in zona di maggior tutela: - può essere esercitata solo con specializzazioni Lepre e Tipica Alpina, come indicato nelle disposizioni generali; - l'uso del cane da ferma e/o riporto è consentito esclusivamente a chi esercita la specializzazione Tipica Alpina

** le limitazioni al periodo e alle giornate saranno riportate nel Decreto Provinciale di prelievo, nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalla Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni;

*** la quaglia è cacciabile per 3 giorni la settimana, escluso il sabato;

**** nel C.A. di Sondrio:

-la caccia al fagiano è consentita a partire dalle ore 8.30;

-la caccia alla starna è vietata nelle zone addestramento cani;

***** la caccia alla beccaccia nelle zone beccaccia è consentita ai soli titolari di specializzazione tipica alpina nel o nei comprensori in cui sono stati ammessi per tale specializzazione e si svolge con cani da ferma e/o riporto, per tre giorni settimanali a scelta, nel periodo dall'1/10 fino all'8/12, ad eccezione di quanto sotto riportato:

CA Morbegno:

-nella zona beccacce "Roncaglia" dal 5/10 al 14/12,

-nelle restanti zone beccacce del C.A. di Morbegno dall'1/10 fino al 14/12;

CA Sondrio e CA di Chiavenna:

-in tutte le zone beccaccia dall'1/10 fino al 14/12;

^: l'uso dei cani da ferma e/o riporto è consentito fino al 19/11, e fino al 31/12 nei seguenti casi, fermo restando il rispetto delle indicazioni riportate all'articolo 6 delle disposizioni generali:

-C.A. di Tirano: nel fondovalle;

-C.A. di Sondrio: nella zona di minor tutela;

-C.A. di Morbegno: fino ai confini della zona di maggior tutela sulla sponda retica e orobica;

-C.A. di Chiavenna: fino ai piedi del versante montano, con l'esclusione della Val Bregaglia.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE RIDUTTIVE

E' sospeso il prelievo delle specie Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Tortora selvatica.

➤ Allodola: il prelievo è consentito secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal "Piano di gestione nazionale dell'Allodola" ovvero:

- prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025;
- carniere massimo per cacciatore pari a 20 capi giornalieri e 50 stagionali;
- gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;
- Quaglia:
 - prelievo venatorio dal 21 settembre al 31 ottobre 2025;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Codone:
 - carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
- Beccaccia: carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Tordo sassello:
 - in tutti i siti di Rete Natura 2000, la caccia termina il 20 gennaio 2026;
 - carniere massimo per cacciatore pari a 30 capi giornalieri e 150 capi stagionali

Articolo 3 – ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita secondo gli orari indicati nel tesserino venatorio regionale, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati e ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 4 - ADDESTRAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito secondo il seguente calendario, fermo restando che è sempre vietato nei giorni di martedì e venerdì:

Comprensorio Alpino	Tipo di cani	ZONA MINOR TUTELA		ZONA MAGGIOR TUTELA	
		periodo	giornate	<i>periodo</i>	<i>giornate</i>
CHIAVENNA	Tutti cani tranne segugi	dal 30/8 al 13/9	5 gg/sett	<i>Dal 7/9 al 21/9</i>	<i>lunedì e domenica</i>
	Segugi	dal 30/8 al 13/9	mercoledì e domenica	<i>Dal 7/9 al 21/9</i>	
MORBEGNO	Tutti cani tranne segugi	dal 30/8 al 13/9	5 gg/sett	<i>Dal 10/9 al 24/9</i>	<i>mercoledì e domenica</i>
	Segugi	dal 30/8 al 13/9	mercoledì e domenica	<i>Dal 3/9 al 28/9</i>	
SONDRIO	Tutti cani tranne segugi	dal 30/8 al 13/9	5 gg/sett	<i>Dal 3/9 al 21/9</i>	<i>mercoledì e domenica</i>
	Segugi	dal 30/8 al 13/9	mercoledì e domenica		
TIRANO	Tutti i cani	dal 27/08 al 24/09	mercoledì e domenica	<i>Dal 14/9 al 24/9</i>	<i>mercoledì e domenica</i>
ALTA VALTELLINA	Tutti cani tranne segugi	dal 30/8 al 13/9	5 gg/sett	<i>Dal 3/9 al 21/9</i>	<i>mercoledì e domenica</i>
	Segugi	dal 30/8 al 29/9	mercoledì e domenica		

L'addestramento e l'allenamento dei cani si svolge secondo quanto previsto dalla normativa regionale (l.r. 26/93 e succ. modif. e regolamento 16/2003) e dalle disposizioni provinciali per l'esercizio venatorio.

Articolo 5 – DISPOSIZIONI LIMITATIVE

La Regione Lombardia, in applicazione al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, con legge regionale 18 giugno 2008, n. 17, articolo 1 e con l'emanazione del decreto n.8089 del 9/09/2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ha previsto le seguenti limitazioni.

Nelle ZPS è vietato:

- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive anche se all'esterno della ZPS;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- lo svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento cani fino al 1° settembre, ad eccezione della ZPS IT 2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi", caratterizzata da presenza regolare di Gallo forcello e Gallo cedrone, in cui l'addestramento è vietato fino al 15 di settembre.

Nella ZPS IT 2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi" è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1 ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie:

- le attività cinofile sono sospese nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto;
- è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1 ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' vietato l'utilizzo e la detenzione di munizioni al piombo per la caccia agli ungulati in tutti i siti Natura 2000 della provincia di Sondrio.

Nel restante territorio provinciale, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, è fatto obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o, preferibilmente, il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina o punti di controllo.

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In tutte le ZPS e ZSC è vietato il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, fatta eccezione per la caccia da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati.

Valichi montani

E' vietata l'attività venatoria entro una distanza di 1000 metri dai valichi montani approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 854 del 20 maggio 2025

In ottemperanza alla L. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" la caccia è vietata nelle aree percorse dal fuoco e individuate dai comuni competenti. Tali aree, unitamente alla relativa perimetrazione, sono riportate, per maggiore informazione, anche nella sezione "caccia" del sito internet della Provincia.

Articolo 6 - ELENCO DELLE STRADE CON I RELATIVI PUNTI MASSIMI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI A MOTORE per l'accesso alle zone di caccia

L'accesso alle strade è vietato a tutti i mezzi motorizzati, oltre i punti massimi raggiungibili dalle autovetture. I cacciatori residenti fuori provincia, al pari dei cacciatori residenti, devono accedere alle zone di caccia della provincia di Sondrio percorrendo le medesime strade, come sottoindicate, che utilizzano i cacciatori residenti, fatta eccezione delle strade statali e provinciali dei passi del Mortirolo, di Aprica, di San Marco.

L'accesso alle strade è inoltre vietato nei siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia di Sondrio, nei tratti in cui è prevista l'autorizzazione da parte del gestore della strada.

COMPENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA

Si può raggiungere quota massima di 1.800 m con i veicoli a motore o a fune con le seguenti eccezioni:

- 1 - sono percorribili le strade asfaltate e quelle che conducono ai centri permanentemente abitati;
- 2 - la strada per l'Alt, Comune di Sondalo, è percorribile fino alla località Motta Croce;
- 3 - da Massaniga, Comune di Valdisotto, la strada per la Mandria è percorribile fino all'incrocio con la strada per Cerdec;
- 4 - dal Forte di Oga, Comune di Valdisotto, la strada per il Masucco è percorribile fino alla Sposina;
- 5 - da S. Pietro, in comune di Valdisotto la strada per Bormio 3.000 è percorribile fino a località La Rocca;
- 6 - da Arnoga, in comune di Valdidentro la strada per i laghi Viola è percorribile fino al parcheggio di Altumera;
- 7- la strada per Passo Verva, Comune di Valdidentro, è percorribile fino alla località Baite Verva;
- 8 - la strada per Le Pone, Comune di Valdidentro, è percorribile fino all'incrocio con la strada dei Ciuk che a sua volta, è percorribile fino all'incrocio con la strada per Boron;
- 9- in Val Grosina, località Redasco, fino alla palizzata che ne delimita il confine di comprensorio alpino.

COMPENSORIO ALPINO DI TIRANO

Le strade all'interno delle Z.R.C. non sono percorribili con veicoli a motore ad eccezione delle strade Diga di Fusino - Frassuolo e Fusino-Desert Quadro.

VERSANTE RETICO

PRATO VALENTINO: divieto di accesso oltre l'attuale segnale di divieto per le "Fontanacce";
BIANZONE: strada per Nemina non oltre il confine della Z.R.C.; BIANZONE: non oltre "Campione";
VILLA DI TIRANO: non oltre "Frantellone"; TIRANO: non oltre "Pra Campo"; VERVIO: non oltre "Scala di Vetro"; GROSOTTO: non oltre il parcheggio delle Carette; VALGROSINA: la strada che porta a Malghera è percorribile fino alla Chiesa; VALGROSINA divieto accesso Alpe Guinzana e chiusura strada Piana-Grassello-Guinzane; VALGROSINA Pedruna non oltre "Grass di Pedruna"; VALGROSINA "Dossa" non oltre Foppo; VALGROSINA non oltre Muregn; VALGROSINA strada Menarolo non oltre Vasca Taule; VALGROSINA Redasco non oltre chiesetta Redasco; VALGROSINA Avedo, non oltre località Bosco; VALGROSINA fino a Laghetto passo Verva e Casseruolo fino a Case.

VERSANTE OROBICO

LOVERO: fino all'"Alpe Grom"; MAZZO V.: non oltre "Quadrada"; TOVO DI SANT'AGATA: non oltre le località Passo Mortirolo, Redeul, Albagn • chiusura strada per Boschetto • GROSIO: non oltre "l Alp" • GROSIO: non oltre "Chemp" • GROSIO: non oltre il "Passo del Mortirolo" • GROSOTTO: non oltre "Premurasc" • MAZZO DI VALTELLINA: Passo Mortirolo-Guspessa-Trivigno-Cologna, aperta tutta.

COMPENSORIO ALPINO DI MORBEGNO

La percorrenza sulle strade con veicoli a motore è vietata oltre i 2.000 metri.

COMPENSORIO ALPINO DI SONDRIO

VERSANTE RETICO

BERBENNO DI VALTELLINA: fino a Prato Maslino - fino a Prato Isio • SONDRIO: fino a località "Vendul" (confine zona di ripopolamento e cattura "Alpe Colina") • TORRE DI SANTA MARIA: fino a località Piazzale Arcoglio (Arcoglio inferiore). CHIESA IN VALMALENCO: fino a Alpe Lago (salve diverse disposizioni di transito) - fino a parcheggio Pian del Lupo (Chiareggio) - fino allo spiazzo sottostante il rifugio Longoni, partenza teleferica (salvo limitazioni già esistenti) - fino a Barchi (strada per Palù) • CASPOGGIO: strada da Santa Elisabetta fino a Piazza Cavalli-Giovello a quota 1.800 m -. LANZADA: fino alla sbarra per il rifugio Cristina - fino alla diga di Gera - fino a Cima Sassa - fino all'Alpe Brusada • MONTAGNA IN VALTELLINA: fino a Carnale - fino al parcheggio baite Mara/guado Davaglione • PONTE IN VALTELLINA: fino a Masarescia • TRESIVIO: fino a località Rogneda • CHIURO: fino a località Campiascio - fino a baitone "Prepatel".

VERSANTE OROBICO

CASTELLO DELL'ACQUA: fino a Piazzola • PONTE IN VALTELLINA: fino a Foppe (Arigna) - fino a bivio Armisola e Grioni (altitudine 1540) • PIATEDA: fino a Le Piane - fino a Scais (Val Venina) - fino ad Ambria (Val Venina) • FAEDO: fino a S. Bernardo • ALBOSAGGIA: fino a S. Giacomo - fino a Campelli - fino a Sasso Marmolino - Cornacce • CAIOLO: fino alla baita di sasso Chiaro e alla Piana; fino alle baite di Campeggio e fino alla località Scari • CEDRASCO: fino a Caprarezza • FUSINE: fino a Rifugio Dordona e fino alla loc.Pessoli (Val Cervia).

COMPRESORIO ALPINO DI CHIAVENNA

Le località/punti massimi raggiungibili sono i seguenti.

Strada ERA-PAIEDO: fino a località Cima ai Prati • Strada GORDONA-VAL BODENGO: fino località Bedolina e Corte Terza, da Donadivo fino a località Cermine•; Strada MENAROLA (Valle Forcola): fino alla località Al Bosco fine strada •

Strada SAN GIACOMO FILIPPO - SAN BERNARDO: fino a S. Rocco • Strada SAN GIACOMO - teleferica DALO': fino a località Agoncio (Lagunc); • Strada CAMPODOLCINO-STARLEGGIA: fino al parcheggio Cava San Sisto • Strada ISOLA-Valle Febbraro: fino alle località Rasdegliia-Valle di dentro - Frondaglio e Borghetto • Strada MADESIMO-Fondovalle e MADESIMO- Motta le località raggiungibili sono Macolini – Alpe Groppera – Baita del Sole – Motta Alta • Strada per ANDOSSI è consentito il transito fino alla Baitella • S.S. n° 36, in località STUETTA, sulla strada laterale sponda destra orografica, è consentito il transito fino al piazzale ubicato tra le dighe di Stuetta e del Cardinello; in località Stuetta, sulla strada laterale sponda sinistra orografica è consentito il transito fino alla cava dello Spadolazzo. • Strada FRACISCIO-SOSTE: fino alla località Soste (Bar) • Strada FRACISCIO-BONDENO: fino al Motto di Bondeno • Strada MESE-CIGOLINO: fino alla località Calones • Strada PRATA CAMPORTACCIO-USCHIONE-BELVEDERE: fino alle località Uschione, Pratella di Prosto e Belvedere • Strada PRATA CAMPORTACCIO-PRATELLA DI PRATA: fino alla località Pratella di Prata • Strada da SAMOLACO f.ne S. Pietro località Ronscione all'Alpe Borlasca

VALLE DI LEI: fino all'Alpe Motta e Pian del Nido • Strada VILLA DI CHIAVENNA: sponda sinistra: Cantone – Roncaiola – Laghetti; sponda destra: Posa – Bregalone – Savogno – Motta • VERCEIA: strada Verceia – Foppaccia e strada Verceia – San Sciucco - Trecciolino

Articolo 7 – ZONE A LIMITAZIONE PARZIALE DELLA CACCIA (in aggiunta a quelle previste dal piano faunistico venatorio)

COMPRESORIO ALPINO TIRANO

ZONA DIVIETO CACCIA AL CAPRIOLO TIRANO SUD – SPONDA RETICA

CONFINI EST: partendo dal cartello di divieto transito (strada per Fontanacce) sopra Baite del Sole (Prato Valentino) segue la strada sopra Baite Tognolini, prosegue lungo il sentiero dell'Acqua fino alla prese della valle dei cavalli (stesso tracciato acquedotto comunale), poi sale fino alla stazione di arrivo dello skilift a quota 2500 m.

CONFINI OVEST: partendo dal cartello di divieto transito segue la strada per Fontanacce, al terzo tornante a quota 1831, prende il sentiero a sinistra (tavolo pic-nic), prosegue fino alla Val Rogna, attraversa la valle, passa a fianco della vasca di carico acquedotto (Chignol), prosegue sul sentiero alto verso Corna Taola fino al confine comunale, prosegue sul confine fino allo skilift quota 2500 m.

ZONA DIVIETO CACCIA ECCETTO UNGULATI - Conoide di Sernio

“Zona sperimentale”, denominata “Conoide di Sernio” sita nei Comuni di Lovero, Sernio e Tirano.

CONFINI: Dalla Chiesa di Lovero “Santa Maria delle Grazie”, si prosegue in direzione Tirano lungo la Via Santo per poi congiungersi con la Strada provinciale 27 all'altezza delle ultime case poste sulla destra della Via Santo; si prosegue per la Strada Provinciale 27 fino all'intersezione con la SS 38 (all'altezza di “Moretta Prefabbricati”) indi per la SS 38 fino a raggiungere l'incrocio con Via Feliciano Ninguarda. Da qui si prende la strada privata sulla destra della SS 38, si continua lungo la strada privata posta tra i frutteti e il bosco fino all'intersezione con Via Lungo Adda Battaglione Tirano, si prosegue lungo tale via fino ad intersecare la SS 38, poi si scende in direzione Tirano fino all'altezza della Via Signorolo Omodei. Da qui si prende la strada privata posta sulla sinistra fino ad intersecare la Strada Provinciale 26, da cui ci si sposta perpendicolarmente verso il confine fisico tra i frutteti e l'area boscata e si prosegue in direzione Lovero; all'altezza di “Gilera” si sale congiugendosi con l'attuale e già esistente zona di divieto caccia eccetto Ungulati “zona Valchiosa e Val della Motta” e costituendo un'unica area di divieto caccia eccetto Ungulati fino alla località Bratta.

All'altezza di località Bratta (Comune di Lovero) si scende lungo la strada che da Lovero porta alla località “Alpe di Gromo”, fino ad intersecare il limite naturale tra il bosco e i frutteti, per poi proseguire fino alla Chiesa di Lovero di “Santa Maria delle Grazie”.

COMPRESORIO ALPINO DI SONDRIO

ZONA DIVIETO CACCIA AGLI UNGULATI - ZONA FIORINALE (settore Val Fontana)

Dall'incrocio della Val Finale col sentiero Zoboli si segue il confine dell'Oasi di protezione Vicima. Detto confine fino a quota 2200 m, che si segue fino ad incrociare il sentiero per Lago Marinone, indi detto sentiero verso località Motti e fino a intersecare il crinale che separa la biforcazione della Val Ruina. Si scende da questo fino alla Val Ruina che si percorre fino ad incrociare il sentiero Zoboli, su cui si prosegue fino all'incrocio con Val Finale.

SETTORE ARCOGLIO

Dalla data di apertura fino al 15 ottobre, in zona di minor tutela la caccia agli ungulati è consentita secondo un calendario di uscite a squadre su aree prestabilite, organizzato dal Comprensorio e fornito alla Provincia. Il calendario dovrà garantire la copertura dell'area di minor tutela per tutte le giornate di caccia del periodo.

Per tutto quanto non è indicato nel presente Calendario venatorio, vale il Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in provincia di Sondrio, approvato dal Consiglio Provinciale.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2578 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2025/2026 " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 07/08/2025

**IL DIRIGENTE
(CRISTINI GIANLUCA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 143 del 07/08/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE 2025/2026.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 07/08/2025

Il funzionario delegato
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente